

# Società semplice

[art 2251 e ss. del Codice Civile](#)

La società semplice (Ss) è la forma base di **società di persone**. Non è soggetta a fallimento e può avere ad oggetto esclusivamente **un'attività economica non commerciale** (per esempio: attività agricola, attività di gestione di patrimoni immobiliari, attività professionale in forma associata e attività sportive dilettantistiche).

Nelle società semplici **l'amministrazione può essere congiunta**, solo se è espressa nell'atto costitutivo, e quindi gli atti di gestione devono essere compiuti con il consenso della maggioranza dei soci oppure all'unanimità. Pertanto, il socio amministratore che vorrà progettare/effettuare operazioni dovrà sottostare all'unanimità/maggioranza degli altri soci.

In caso di silenzio delle parti, l'amministrazione sarà disgiunta: ciascun socio ha il potere di amministrare, quindi è amministratore, e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza ottenere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, o ad informarli preventivamente delle eventuali operazioni progettate.

I soci assumono una **responsabilità illimitata e solidale** per le obbligazioni societarie.



## Requisiti

Per avviare una società semplice, **non serve alcun capitale sociale minimo**. È opportuno aprire un conto corrente intestato alla società per i conferimenti in denaro.

Come detto, ha ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un'attività economica non commerciale.

I soci possono essere **solo persone fisiche**.



## Come si apre

La società semplice (Ss) si apre con l'iscrizione al Registro delle Imprese tramite:

- un atto notarile o una scrittura privata autenticata;
- scrittura privata non autenticata;
- contratto verbale

È facoltativa l'attribuzione della partita IVA, dato che la società semplice non svolge attività commerciale, mentre il codice fiscale è obbligatorio.



## Costi

Le società semplici devono pagare:

- **iscrizione alla Camera di Commercio**, Il costo viene stabilito ogni anno con una nota emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico (100€ per la sede legale e 20€ per le unità locali);
- **imposta di bollo** pari a 59€;
- **diritti di segreteria** pari a 18€;
- nel caso si decidesse di affidarsi ad un soggetto terzo, il compenso per il commercialista o consulente fiscale da delegare per la pratica di apertura da un minimo di 250€ esclusa IVA ad un massimo di 500€;
- compenso per il **notaio**, nel caso si scegliesse l'iscrizione tramite atto notarile da un minimo di 500€ esclusa IVA ad un massimo di 700€.

Oltre a questi oneri, vanno considerate le spese di attivazione della **PEC** (da un minimo di 5€ esclusa IVA a un massimo di 25€) e della **firma digitale** (a un minimo di 25/30€ esclusa IVA a un massimo di 80€). I prezzi di attivazione come quelli di gestione di tali servizi digitali spesso sono rimodulati/diminuiti da offerte promozionali previste dai vari provider.



## Iscrizione Registro Imprese

Le società semplici (Ss) devono iscriversi nella **sezione speciale del Registro delle Imprese** con la Comunicazione Unica d'Impresa.

L'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese ha funzione dichiarativa, cioè per fini di pubblicità notizia verso terzi, ossia al fine di rendere opponibili i fatti ad essa collegati, nonché per fini di certificazione anagrafica.

Con la **Comunicazione Unica d'Impresa**, che va inviata tramite PEC, è possibile assolvere a vari adempimenti oltre all'iscrizione al Registro delle Imprese:

- attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- adempimenti INPS ai fini previdenziali (in caso di lavoratori dipendenti);
- adempimenti INAIL ai fini assicurativi (in caso di lavoratori dipendenti/ collaboratori coordinati e continuativi);
- dichiarazione IVA di inizio attività solo se si sceglie di avere una P.IVA;
- SCIA (solo per attività regolamentate);
- iscrizione dell'atto costitutivo al registro imprese;
- deposito cariche sociali;
- comunicazione di inizio attività al REA (anche successivamente).



## Adempimenti

**Esclusione dall'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili** di cui all'[art. 2214 c.c. comma 1](#), essendo tale obbligo esclusivo delle società commerciali;

**Obbligo di redigere il rendiconto finanziario** come fosse il bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 2261, comma 1 del codice civile. Il rendiconto è necessario per il controllo della gestione sociale da parte dei soci; per l'insorgere del diritto del socio agli utili e per la distribuzione di quest'ultimi. Il rendiconto consiste in un bilancio vero e proprio e pertanto deve essere depositato in Camera di Commercio.

**Presentazione Modello Redditi SP:** per imputare in capo ai soci le quote di reddito o perdita ai fini Irpef.



## Regime fiscale

Le società semplici sono soggette solo all'**IRPEF**, con aliquote che vanno da **un minimo del 23% ad un massimo del 43%**. Nello specifico, vengono tassati gli utili che vengono attribuiti ai soci in base alle quote di partecipazione investite e diventa quindi la base imponibile IRPEF per ogni singolo socio.

## SERVIZI DIGITALI

### Servizi digitali obbligatori



**Fatturazione e conservazione elettronica**  
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi



**Posta Elettronica Certificata (PEC)**  
per scambiare comunicazioni con valore legale



**Firma digitale**  
per inviare la Comunicazione Unica

### Servizi digitali utili



**Cloud**  
per mantenere l'ordine e la sicurezza dei dati aziendali con una gestione condivisa e flessibile



**Dominio**  
per il tuo spazio aziendale online



**Fibra**  
per una connessione più veloce e sicura